

**COMUNE DI RICCIONE**

**Provincia di Rimini**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DEL SERVIZIO DI  
EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI  
– CON INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG:**

Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale PDF/A avente  
caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente,  
da valersi ad ogni effetto di legge tra **i Signori:**

**= FARINELLI Dott.ssa CINZIA, nata a Castelnovo Né Monti (RE) il 08.06.1963,  
C.F. FRNCNZ63H48C219C, domiciliata, per ragioni di carica, in Riccione presso la**

**Residenza Municipale in Viale Vittorio Emanuele II n.2, la quale interviene al  
presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, nella  
sua qualità di Dirigente del Settore Turismo - Sport - Cultura – Eventi del**

**COMUNE DI RICCIONE, con sede in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n. 2,  
codice fiscale: 00324360403, di seguito per brevità denominato “Stazione**

**Appaltante”,** avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai  
sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento  
degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 71, comma 8

del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con  
atto G.C. n. 45 del 16 marzo 2000, e

**= (imprenditore individuale/Società \_\_\_\_\_**

**di seguito per brevità denominato/ta “Operatore Economico”**

**PREMESSO**

**- a seguito di indagine di mercato, pubblicizzata con avviso pubblico, finalizzata a**

sollecitare la manifestazione di interesse da parte di Operatori Economici ad essere

invitati alla procedura negoziata per l'espletamento del servizio di cui infra, con

determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del

depositata agli atti della Stazione Appaltante, è stata approvata la lettera di invito alla

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e

ss.mm.ii. da esperirsi mediante gara telematica sulla piattaforma di e-procurement di

proprietà di Intercenter-ER, denominata "SATER", avente ad oggetto l'affidamento

per anni tre (3) del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti

preconfezionati con installazione di distributori automatici, da collocare negli immobili

di proprietà comunale indicati al successivo art. 1 del presente contratto;

- in esito all'esperimento della gara suddetta, con determinazione dirigenziale n.

del \_\_\_\_\_ depositata agli atti della Stazione Appaltante, eseguiti gli

accertamenti di legge sulla posizione soggettiva dell'aggiudicatario, la gara è stata

aggiudicata a

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti non è interve-

nuta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza e, ai sensi del comma 9 del citato art.

32 Codice dei Contratti, è trascorso il periodo di sospensione senza che siano

pendenti ricorsi.

*oppure*

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge con

modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 11.09.2020, n. 120, nelle more della

verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura è

stata data esecuzione al contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del

D.Lgs n. 50/2016,.

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue.

La narrativa contenuta nella superiore premessa forma parte essenziale e sostanziale del presente atto.

### Art. 1 Consenso e oggetto.

Il Comune di Riccione, come in atti rappresentato, affida alla (*imprenditore individuale/società*), che accetta in persona del Sig.r/ra \_\_\_\_\_

il servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati con installazione di distributori automatici, da collocare negli immobili di proprietà comunale di seguito elencati:

IMMOBILE	INDIRIZZO	N. DISTRIBUTORI
Sede Comunale	Via Vittorio Emanuele II, n.2	6 (di cui 3 per bevande calde e n. 3 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Sede Comunale (Palazzina Rosa)	Via Vittorio Emanuele II, n.2	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Centro della Pesa	Viale Lazio n.10	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)

Palazzo del Turismo	P.le Ceccarini	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Sede Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere	Viale Flaminia 42	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Sede Polizia Municipale	Centro Servizi “Jimmy Monaco” Via Empoli 31	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Palestra “Martinelli”	Via Martinelli	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Palestra Play hall	Viale Carpi 24	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Impianto calciotto	Viale dell'artigianato 14	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)

Pattinodromo comunale	Viale Carpi	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)
Palestra "Abruzzi"	Viale Abruzzi 46	2 (di cui 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e alimenti preconfezionati)

A tale riguardo le Parti, di comune accordo, precisano quanto segue:

- l'elenco degli immobili sopra riportato è da considerare meramente indicativo, riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di modificare l'allocazione dei distributori automatici;

- qualora il distributore sia costituito sia da erogatori di bevande calde che da alimenti preconfezionati in un unico erogatore questo ai fini del canone sarà conteggiato come un distributore;

- il totale dei dipendenti che prestano servizio presso la Sede Principale, la Palazzina adiacente alla Principale, al Comando di Polizia Municipale, al Palazzo del Turismo, alla Biblioteca e Museo e Servizi alla Persona (solo uffici amministrativi) è di circa 350 unità lavorative, escluso il pubblico, non quantificabile in quanto trattasi di dato variabile;

- relativamente alle palestre, essendo il numero variabile rispetto agli utenti (atleti e genitori) non è stato possibile quantificarlo al momento dell'invio della lettera di invito a partecipare alla gara;

- il fabbisogno presunto totale è di n. 26 distributori automatici, di cui n. 13 per

bevande calde, n. 13 per bevande fredde e alimenti preconfezionati.

## **Art. 2 – Tipologia dei prodotti da erogare e caratteristiche dei Distributori**

### **Automatici**

I distributori automatici da installare nelle strutture sopra citate dovranno essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici e adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti H.A.C.C.P., in applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs.193/2007 e dal R.E. 852/2004.

Ai sensi e per gli effetti del Capo 11 del Disciplinare di gara, non è obbligatoria la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione Appaltante. E' in facoltà dell'Operatore Economico richiedere alla Stazione Appaltante di effettuare fisicamente la visita dei luoghi dove collocare i distributori.

*oppure*

L'Operatore Economico ha visitato i siti in cui dovranno essere collocati i distributori automatici dichiarando, e confermando con la sottoscrizione del presente atto, che i medesimi sono di suo gradimento e idonei allo scopo.

**Elenco dei prodotti da erogare, fermo restando l'assoluto divieto di erogare bevande alcoliche, anche di bassa o bassissima gradazione:**

#### **a) BEVANDE CALDE:**

- CAFFÈ: espresso, lungo, macchiato, decaffeinato, d'orzo;

- LATTE: normale, macchiato, con cioccolato;

- CAPPUCCINO: normale, con cioccolato;

- THE;

- CIOCCOLATA;

#### **b) BEVANDE FREDDE:**

- acqua oligominerale, sia naturale che frizzante, bibite analcoliche in lattina e succhi

nelle confezioni di seguito specificate: Acqua bottiglie, the freddo, aranciata, coca

cola, bibite tipo integratore – PET capacità lt 0,5, Bibite in lattina – capacità cl.33

Bevande in tetrapak – capacità cl 25;

### **c) SNACK A LUNGA CONSERVAZIONE**

- cracker, - gallette, - biscotti, merendine, patatine, barrette al cioccolato, in generale

prodotti da forno dolci e salati;

### **d) PRODOTTI DEPERIBILI**

- panini, sandwich, tramezzini e pizzette.

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno un (1) prodotto

“senza zuccheri/dietetico”.

## **Art. 3 – Facoltà della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- individuare all'interno dei fabbricati sopraindicati il sito più idoneo all'installazione dei

distributori automatici, possibilmente concordandolo con l'Operatore Economico e/o

modificare il sito in precedenza individuato all'interno dei fabbricati qualora non

lo ritenesse più idoneo allo scopo o per esigenze di pubblica utilità o dietro

richiesta dell'Operatore Economico;

- chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi

motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. L'erogazione di eventuali ulteriori

prodotti, oltre a quelli sopra elencati, deve essere preventivamente autorizzata e

approvata da parte della Stazione Appaltante;

- controllare i prodotti distribuiti al fine di verificare la scadenza e la qualità. I

prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della

parte affidataria entro il più breve tempo possibile, ed in caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le caratteristiche merceologiche, igieniche e scientifiche della merce, da un Laboratorio Specializzato. Le spese saranno a carico dell'Operatore Economico;

- fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
- di richiedere, in relazione alle proprie effettive esigenze, un aumento o una diminuzione del numero dei distributori entro il limite del cinquanta per cento (50%); in tal caso l'Operatore Economico dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente: il contributo da corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, dalla data di installazione della nuova apparecchiatura.

#### **Art. 4 Obblighi dell'Operatore Economico**

L'Operatore Economico si obbliga a:

- effettuare quotidianamente il controllo del sito in cui sono installati i distributori automatici e effettuare la pulizia dello stesso qualora lo spazio sia esattamente delimitato mediante attestazione di presenza con la compilazione di un report giornaliero;
- effettuare il controllo dei prodotti preconfezionati con cadenza settimanale al fine di verificarne la scadenza, la regolarità del confezionamento, la freschezza, anche di quelli non scaduti, garantendo la fornitura costante dei prodotti;
- prevedere la possibilità di pagare i prodotti sia mediante monete e/o gettoni, sia mediante chiavetta elettronica ricaricabile;



- ad applicare ai prodotti i prezzi come indicato nell'offerta economica;

- installare e allestire nei siti individuati dall'Amministrazione Comunale all'interno dei fabbricati sopra menzionati, i distributori automatici destinati al servizio di erogazione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati con le attrezzature necessarie, al fine di assicurare il perfetto funzionamento del servizio di erogazione, nel rispetto delle norme vigenti;

- mantenere i distributori automatici e il sito in cui sono installati in perfetto stato e con decoro, a propria cura e spese esclusive, oltre ad eseguirne la manutenzione ordinaria (sempre a propria cura e spese), con particolare riguardo alla pulizia dei pavimenti, rivestimenti, vetrate, ecc.; alla tinteggiatura periodica nei pressi dei distributori se necessaria, garantendo il corretto funzionamento del servizio di erogazione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati;

- eseguire la manutenzione straordinaria almeno una volta l'anno delle proprie attrezzature al fine di garantire la costante funzionalità e con consegna alla Stazione Appaltante del report della manutenzione straordinaria effettuata.

E' fatto obbligo all'Operatore Economico di erogare solo ed esclusivamente bevande NON alcoliche, come specificato nell'art. 2 del presente contratto; a tal fine l'Operatore Economico dovrà posizionare nei siti in cui sono installati i distributori automatici cartelli indicanti il divieto di fare uso di alcolici, fermo restando la competenza dell'Amministrazione Comunale ad irrogare le sanzioni in caso di violazione del divieto.

L'Operatore Economico dovrà garantire inoltre il pieno e regolare funzionamento del servizio di erogazione e dei distributori automatici nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari del Comune. In particolare dovrà garantire la

pulizia e l'utilizzo dei distributori automatici appositamente destinati al pubblico negli orari di apertura dei locali consentendone l'utilizzo a chiunque ne faccia richiesta.

Costituiscono obblighi esclusivi dell'Operatore Economico, il quale deve provvedervi a propria cura e spese:

- il rispetto di quanto prescritto dagli enti preposti alla vigilanza ed al controllo con particolare riferimento all'Azienda USL competente, Vigili del Fuoco e ARPAE;

- una congrua copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile per danni a Terzi (RCT) ed una congrua copertura assicurativa contro i danni derivanti da incendio, cortocircuito e qualunque altro evento che possa danneggiare la proprietà del Comune, per un importo da assicurare pari ad Euro centomila (E. 100.000,00).

L'Operatore Economico si impegna per sé ed eventuali aventi causa a rispettare tutti i protocolli di sicurezza imposti da leggi statali e regionali per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid 19 fino al termine della medesima.

### **PREZZI DEI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE E LORO REVISIONE**

L'Operatore Economico applicherà ai prodotti che verranno posti in distribuzione i prezzi indicati nell'offerta economica.

Il prezzo indicato nell'offerta dovrà essere espresso esclusivamente per multipli di € 0,05 (cinque centesimi di euro), comprensivi di IVA di legge e verrà praticato per le erogazioni "a moneta", mentre il prezzo per le erogazione "a chiave/card" sarà determinato diminuendo il prezzo offerto di € 0,10 (dieci centesimi di euro).

I prezzi di vendita dovranno essere esposti in modo ben visibile all'utenza ed identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso tutte le sedi interessate dal servizio.

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di decorrenza della

stipulazione del contratto.

Decorso tale periodo, su motivata richiesta dell'Operatore Economico, corredata dai relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente.

La revisione, se autorizzata, potrà comunque produrre variazioni in aumento dei prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque centesimi di €) per le erogazioni "a moneta" e della misura massima di € 0,03 (tre centesimi di €) per le erogazioni "a chiave".

L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.

Prima di applicare i nuovi prezzi l'Operatore Economico dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

#### **Art. 5 Durata**

L'affidamento ha durata di anni tre (3), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il contratto si risolverà automaticamente prima del termine previsto qualora:

- sia violato il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del citato Codice dei Contratti Pubblici;
- l'impresa della ditta affidataria venisse a cessare;
- l'impresa non adempisse agli obblighi;
- a carico della ditta o del titolare intervenisse il fallimento;

- venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività.

Il presente contratto, di durata triennale, non prevede il tacito rinnovo pertanto si intende concluso alla naturale scadenza, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, nelle more di indizione di una nuova gara, di prorogarlo per mesi sei (6) alle stesse condizioni del presente contratto.

#### **Art. 6 Restituzione dei Distributori Automatici**

Alla scadenza del contratto, i distributori e le attrezzature resteranno di proprietà dell'Operatore Economico, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di acquisirli corrispondendo all'Operatore Economico un indennizzo determinato sulla base di una stima compiuta da tecnici incaricati dalle Parti. Nel caso in cui La Stazione Appaltante non rilevi i distributori e le attrezzature di proprietà dell'Operatore Economico, lo stesso si impegna a rimuoverle nel più breve tempo possibile, ripristinando le condizioni iniziali dei locali affidati.

Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto l'Operatore Economico non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale.

#### **Art. 7 Canone.**

Il corrispettivo è costituito dal canone annuale minimo dell'affidamento per ogni distributore automatico ammontante ad Euro 1.100,00 (euro millecento/00), comprensivo delle spese per l'occupazione della superficie destinata all'alloggiamento dei distributori automatici, nonché dei consumi di energia elettrica per ogni distributore, e dalla eventuale maggior somma pari al 2% degli incassi annuali per ogni distributore, dedotto il canone minimo. Qualora la somma pari al 2%

dell'incasso annuale per ogni distributore automatico dovesse dare un importo inferiore al canone minimo è comunque dovuta la somma di Euro 1.100,00.

Il canone come sopra determinato si aggiornerà annualmente nella misura dell'intera variazione ISTAT dell'anno precedente.

Nel caso in cui tutti, uno o più di uno dei siti destinati all'alloggiamento dei distributori automatici subissero una chiusura imposta dalla emergenza sanitaria da Covid 19 si procede allo scorporo in proporzione ai mesi di chiusura della struttura della quota parte relativa al canone di Euro 1.100,00 € annuale.

Il canone come sopra determinato dovrà essere corrisposto entro il mese di gennaio di ogni anno.

#### **Art. 8 Spese di esercizio.**

Le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica o quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività sono già state valutate ai fini della determinazione del canone minimo annuale per ogni erogatore.

#### **Art. 9 Garanzia.**

A garanzia di tutti gli obblighi assunti, compresi quelli derivanti dal patto di integrità, l'Operatore Economico ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, dell'importo di euro

mediante fidejussione bancaria/assicurativa n. .... del ..... rilasciata da .....  
....., depositata agli atti.

In caso di inadempienze da parte dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia, salva e impregiudicata ogni altra azione volta al recupero di quanto spettante. Ai sensi dell'art. .... delle Condizioni Generali del Contratto e dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il garante non

gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.

1944 del Cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. civ..

Nel caso di escussione totale o parziale, l'Operatore Economico dovrà ripristinare senza indugio la garanzia nell'intero importo originario.

La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi a carico dell'Operatore Economico.

#### **Art. 10 Responsabilità e assicurazione.**

L'Operatore Economico assume piena responsabilità nell'esercizio del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati con installazione di distributori automatici, obbligandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa che sia eventualmente avanzata nei suoi confronti da terzi danneggiati a causa o in occasione dell'utilizzo dei distributori automatici negli immobili di proprietà comunale.

A tal fine l'Affidatario ha stipulato la seguente polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione per il rischio di Responsabilità civile verso terzi ed operai (RCT/O) che tengano indenne l'Assicurato (Aggiudicatario), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione ovvero in dipendenza dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Dovranno essere espressamente inclusi i danni da distribuzione e smercio di prodotti alimentari in genere. Il contratto dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza prevede l'estensione per danni a terzi da incendio con un massimale

minimo di € 500.000,00.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni a cose e/o persone che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di contratto e dall'uso dei beni mobili ed immobili messi a disposizione dall'Amministrazione. Pertanto anche nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire non fosse adeguato, sarà sempre e comunque l'Impresa aggiudicataria a risponderne integralmente. Tutto ciò si ritiene operante anche relativamente ai danni che possano occorrere nelle diverse fasi del servizio in oggetto ed all'uso di autoveicoli e mezzi diversi utilizzati per lo svolgimento di tutte le attività e servizi di cui al presente appalto. Il contratto assicurativo stipulato dall'aggiudicataria dovrà essere mantenuto in vigore per tutta la durata dell'appalto.

La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I., dall'impresa capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento.

#### **Art. 11 Subappalto e cessione d'azienda.**

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 nel limite del

per cento come indicato nel DGUE dall'Operatore Economico.

*oppure*

Non è ammesso il subappalto per espressa dichiarazione di esclusione resa dall'Operatore Economico nel DGUE.

L'Operatore Economico ed i soggetti che opereranno quali suoi dipendenti o collaboratori nel locale dovranno essere incensurati con riferimento a reati dolosi e di

specchiata condotta civile.

L'affidamento è strettamente personale, pertanto non può essere ceduto pena la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda cedere l'attività a terzi, dovrà ottenere il previo assenso della Stazione Appaltante. Verificate la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, la Stazione Appaltante, darà autorizzazione al subentro, ferme restando le condizioni in essere e salva la facoltà del Comune di richiedere ulteriori garanzie.

#### **Art. 12 Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel disciplinare, nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara e nel presente contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in oggetto;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- d) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 del presente contratto;
- e) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;



f) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;

g) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell'appalto;

h) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, in numero superiore a tre nell'anno solare;

i) comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'inoltro di n. 3 contestazioni scritte;

j) comminazione di tre (3) penalità, elencate all' articolo 13 "Penalità" nell'ambito del medesimo anno solare;

k) inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva;

l) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;

m) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;

n) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

1) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)

2) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) l'aggiudicatario faccia ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da

parte della stazione appaltante;

4) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile.

5) violazione del patto di integrità sottoscritto con il Comune, fatta salva l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 13 del presente contratto;

6) la violazione dei protocolli di sicurezza imposti da leggi statali e regionali per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19;

Disposta la risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà affidare l'affidamento al soggetto che si sarà classificato in graduatoria nella prima posizione utile successiva.

### **Art. 13 - Penali**

Per verificare la regolarità del servizio, la Stazione Appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all'Operatore Economico, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara, nel presente contratto e nell'offerta presentata in sede di gara, la Stazione Appaltante applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

La Stazione Appaltante provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione all'Operatore Economico, tramite Posta elettronica certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi

dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l'Amministrazione dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, la Stazione Appaltante applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine all'Operatore Economico per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 12, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

L'ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all'Operatore Economico ed in caso di mancato pagamento, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.

Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in cui in cui gli inadempimenti fossero derivanti da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicati i distributori):

1) Gestione ordinaria:

- morosità superiore a mesi tre (3): penalità pari al 15% del canone annuale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento dell'annualità successivo;

- aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00 per ciascun prodotto e ripristino immediato dei prezzi autorizzati dall'Amministrazione;

- mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi dei distributori relativi all'anno precedente: applicazione di una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;

- presenza prodotti con qualità difformi da quelle previste dal disciplinare di gara e dal presente contratto € 50,00 per ciascun prodotto, salvo l'immediato ritiro e sostituzione;

- presenza di prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso:

applicazione di una penale di € 50,00 per ogni prodotto trovato, salvo l'immediato

ritiro e sostituzione;

- mancato funzionamento del distributore per un periodo superiore a cinque (5) giorni

lavorativi decorrenti dalla data di segnalazione da parte dell'ufficio competente:

penale di € 100,00 per singolo episodio;

- mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto

al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria: € 100,00 per ogni episodio

riscontrato;

- constatazione della mancanza di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione dei

distributori, anche mediante ricorso a visite ispettive da parte delle autorità

competenti: € 100,00 per ogni episodio riscontrato ed accertato;

2) Interventi straordinari o a chiamata:

- ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza

prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili, rimozione

prodotti non conformi o scaduti o danneggiati): penale pari ad € 50,00 per ogni giorno

di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente capitolato o in esito

all'attivazione della chiamata da parte della Stazione Appaltante;

- il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel patto di integrità: comporta una

responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del

contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva),

impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

#### **Art. 14 Recesso anticipato.**

E' data facoltà all'Operatore Economico di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di novanta (90) giorni. Il Comune potrà escutere la fideiussione prestata, di cui all'art. 9) del presente atto, di quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite.

E' in facoltà del Comune di Riccione di recedere dal contratto per ragioni di pubblico interesse previa comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di centottanta (180) giorni. In tal caso nulla è dovuto dal Comune di Riccione a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

#### **Art. 15 Poteri ispettivi del Comune**

La Stazione Appaltante potrà in ogni momento e senza preavviso procedere all'ispezionare i distributori automatici e dell'area circostante.

#### **Art. 16 Foro competente.**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini; è escluso l'arbitrato.

#### **Art. 17 Rinvio.**

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge, con la precisazione che è esclusa l'applicazione della normativa in tema di locazioni commerciali di cui alla Legge n. 392/1978.

#### **Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Operatore Economico in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge

12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni

o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

A tal fine è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il Signor

come in atti generalizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del Concessionario; copia della comunicazione è depositata agli atti del Concedente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche, come di seguito specificati:

- Istituto di Credito:

IBAN: IT

intestatario del conto corrente è

come in atti generalizzato/a;

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui

ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal Concessionario al Concedente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

**Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è**

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013 n.55) intestata al Comune di Riccione – Settore Turismo - Sport - Cultura – Eventi “codice univoco ufficio” IPA e con liquidazione a 30 gg. dalla data della fattura.

**Art. 19 Trattamento dei dati personali.**

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del d.lgs. 196/03 come modificato con Regolamento UE 679/2016, informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Comune di Riccione e

previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

**Art. 20 Patto d'integrità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.**

L'Affidatario si impegna a:

- rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo stesso ha aderito e a rispettare il patto di integrità sottoscritto con il Comune di

Riccione, depositato agli atti;

- osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione

approvato dal Comune di Riccione;

- osservare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si

impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive

modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico, a mezzo del qui costituito suo rappresentante legale

Signor/a

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, con la

sottoscrizione del presente atto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.

165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Riccione, nei suoi confronti per

il triennio successivo alla cessazione del rapporto, dichiarazione depositata in atti.

#### **Art. 21 – Adempimenti in materia Antimafia**

La Stazione Appaltante dà atto che non necessita la comunicazione e/o informazione

per infiltrazioni mafiose, di cui al D.Lgs n. 159/2011, in quanto il corrispettivo

complessivo è inferiore al E. 150.000,00.

L'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente atto dichiara, sotto la

propria personale penale responsabilità, che non sussistono a suo carico cause e/o

provvedimenti di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del citato

D.Lgs n. 159/2011, e che può liberamente contrarre con una Pubblica

Amministrazione.



**Art. 22 Domicilio delle Parti.**

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente convenzione -  
disciplinare di servizio, nelle rispettive sedi.

**Art. 23 Approvazione in forma specifica Clausole Vessatorie.**

Per l'approvazione in forma specifica delle clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341  
e seguenti del Codice civile, si rimanda allo specifico allegato digitale, sottoscritto  
digitalmente, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 24 Spese contrattuali.**

Tutte le spese di stipulazione, compresa l'imposta di registrazione e l'imposta di bollo,  
sono a totale carico dell'Operatore Economico.

Agli effetti della registrazione, il contratto riferendosi a prestazioni soggette al regime  
fiscale IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n.  
131 e successive modificazioni.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso  
versamento con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, avente caratteristiche  
di integrità, immodificabilità e conservatorietà, viene stipulato conformemente a  
quanto disciplinato dall'art. 32 del D. Lgs. nr. 50/2016 in modalità elettronica a mezzo  
di supporto informatico nelle rispettive sedi, prima dalla

poi dal Comune di Riccione, stante l'assenza di espressa revoca del consenso del  
primo sottoscrittore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**PER IL COMUNE DI RICCIONE**

IL DIRIGENTE

PER